

CH_VB 90.966 vom 21. Juni 1991

Bundesverwaltung, 1991-06-21, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_90.966

FR: CH_VB 90.966 du 21 juin 1991

IT: CH_VB 90.966 del 21 giugno 1991

Volltext

21. Juni 1991 N 1353 Postulat Zwygart stione finanziarie dell'Azienda appena awiata. Una tale auto- rizzazione deve essere accompagnata anche dal consenso dell'Autorità federale, preposta al contingentamento. Texte du postulat du 21 mars 1990 Le Conseil fédéral est prié d'examiner la possibilité de déroger aux dispositions sur le contingentement laitier lorsqu'une entreprise agricole essentiellement tournée vers l'élevage bo- vin reçoit des autorités cantonale et communale l'autorisation d'augmenter sa base de production de lait et de produits lai- tiers en majorant le nombre d'UGB, ceci afin de rationaliser la consommation de fourrage et de réaliser un revenu supplé- mentaire utile dans un stade initial de la gestion financière d'une exploitation. Cette autorisation devra obtenir l'aval de l'autorité fédérale responsable du contingentement. Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Antille, Baggi, Bonny, Büttiker, Nussbaumer, Rebeaud, Salvioni, Wanner, Zwingli (9) Schriftliche Begründung - Motivazione scritta - Développement par écrit Ai sensi delle attuali disposizioni di legge i contingentati lattieri assegnati rispondono a rigidi criteri di originale assegnazione. Ci sono tuttavia casi che meritano la considerazione di una de- roga, soprattutto per facilitare la gestione in affitto o in pro- prietà di un'azienda agricola condotta da giovani in partico- lare. Esempio: un giovane agricoltore che ottiene inizialmente un contingente lattiera pari (ad esempio) alla resa giornaliera di cinque mucche e che per ragioni di economia aziendale de- cide di aumentare la capienza della sua stalla, con tanto di au- torizzazione ufficiale dell'Autorità competente, da cinque UBG a dodici UBG (è una, fra altre possibilità) il suo contingente deve essere conseguentemente e proporzionalmente ade- guato all'aumento dipendente dall'autorizzazione accordata. Infine, il postulante chiede, che ai giovani agricoltori che de- buttano con un'azienda agricola in proprio, non venga attri- buta solo la metà del contingentamento fissato durante i primi tre anni. Ciò quale misura ragionevole di aiuto e di promovi- mento delle giovani aziende agricole e tipo familiare. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 15. Mai 1991 Risposta scritta del Consiglio federale del 15 maggio 1991 Rapport écrit du Conseil fédéral du 15 mai 1991 Il Consiglio federale ritiene che la deroga delle attuali disposi- zioni chiesta non possa venir inserita nella procedura ordinaria di domanda per l'adeguamento di contingentati individuali. Ciò è dovuto al seguente motivo: Le ordinanze sul contingentamento lattiera attualmente in vi- gore prevedono, tra l'altro, la possibilità di concedere un au- mento del contingente in caso di ammodernamento o amplia- mento delle stalle. Tali ordinanze regolamentano pure l'asse- gnazione di un contingente in caso d'inizio della produzione di latte commerciale, dando la preferenza alle aziende situate nelle zone di montagna II-IV e nelle regioni caratterizzate da una carenza di latte (Ticino, Vallese). Per quanto concerne la procedura ordinaria di domanda, le federazioni lattiere regio- nali dispongono di una determinata quantità di rettificazione annuale. Per l'anno in corso il Consiglio federale ha fissato tale quantità a 7000 tonnellate, di cui 3000 sono riservate ai postu- lanti delle zone di montagna II-IV. Il totale dei contingentati as- segnati, esclusi i

contingenti che nel frattempo sono stati congelati, ascende a livello considerevole di 3,07 milioni di tonnellate. In considerazione della costante situazione critica a livello di produzione e di smercio non si era ritenuto accettabile un aumento della quantità globale dei contingenti; di conseguenza non era opportuno procedere ad un allentamento delle disposizioni vigenti in materia di assegnazione di contingenti. Nell'articolo 2, capoverso 9 del nuovo decreto sull'economia lattiera 1988 il legislatore ha introdotto una normativa che autorizza l'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte a procedere, nei casi di rigore, ad un'assegnazione di contingenti acquisiti precedentemente. Il Consiglio federale ritiene che la realizzazione di questa possibilità costituisca la soluzione migliore e più opportuna per adempiere alla richiesta presentata dal postulante. L'anno scorso l'Ufficio federale dell'agricoltura si era occupato intensamente di preparare la verifica dei contingenti (art. 35, cpv. 3 DEL 1988) richiesta dal legislatore. Al fine di evitare attriti, il Consiglio federale intendeva attendere i primi esiti di tale lavoro prima di autorizzare l'Unione centrale ad applicare la regolamentazione citata (attenuazione dei casi di rigore ai sensi dell'art. 2, cpv. 9 DEL 1988). Il Consiglio federale ha quindi concesso all'Unione centrale l'autorizzazione a procedere conformemente all'articolo 2, capoverso 9 del DEL 1988. La richiesta del postulato è pertanto soddisfatta. Il postulato può venire cancellato, in quanto adempiuto.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates Dichiarazione scritta del Consiglio federale
Déclaration écrite du Conseil fédéral II Consiglio federale considera che il postulato è adempiuto e propone di cancellarlo. Abgeschrieben - C/asse #ST# 90.966 Postulat Zwyzgart Fahrverbote auf Alpwegen Interdiction de circuler en voiture sur les chemins d'alpage
Wortlaut des Postulates vom 13. Dezember 1990 Der Bundesrat wird eingeladen, gesetzliche Grundlagen dafür zu schaffen, dass von Gemeinden, welche Fahrverbote auf Alpwegen nicht durchsetzen können oder wollen, die für die Wegerstellung ausgerichteten Bundessubventionen zurück- erstattet werden müssen. Texte du postulat du 13 décembre 1990 Le Conseil fédéral est invité à établir des bases légales contraignant les communes qui ne veulent ou ne peuvent pas faire respecter l'interdiction de circuler en voiture sur les chemins d'alpage à rembourser les subsides fédéraux dont elles ont bénéficié pour construire leurs chemins. Mitunterzeichner - Cosignataires: Bürgi, Daepf, Dünki, Grendelmeier, Günter, Jaeger, Kühn, Maeder, Meier Samuel, Weder-Basel, Wiederkehr, (11)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit Immer mehr Autofahrer setzen sich rücksichtslos über Fahrverbote auf Alpwegen hinweg und stürmen Berge mit dem Benzinmotor. Diese Verwilderung der Sitten darf nicht mehr länger hingenommen werden. Die zuständigen Behörden haben bestehende Fahrverbote durchzusetzen und Bussgelder massiv zu erhöhen. Schriftliche Erklärung des Bundesrates vom 22. Mai 1991 Déclaration écrite du Conseil fédéral du 22 mai 1991 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen. Präsident: Das Postulat wird von Herrn Dreher bekämpft. Die Diskussion wird verschoben. Verschoben - Renvoyé

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdrukschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Postulat Zwyzgart Fahrverbote auf Alpwegen Postulat Zwyzgart Interdiction de circuler en voiture sur les chemins d'alpage In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1991 Année Anno Band III Volume Volume Session Sommersession Session Session d'été Sessione Sessione estiva Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 16 Séance Seduta Geschäftsnummer 90.966 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 21.06.1991 - 08:00 Date Data Seite 1353-1353 Page Pagina

Ref. No 20 020 075 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.